

## **INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario.

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alle Imprese:

CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. - Ufficio Reclami, Viale Certosa, 222 – 20156 Milano, fax n. 02/45402417, e-mail [reclami@carigeassicurazioni.it](mailto:reclami@carigeassicurazioni.it)

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

Si ricorda che permane la facoltà per il contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.